

*#Sopprimere il comma 1.*

*#Conseguentemente, all'articolo 2, premettere il seguente comma:*

*##01. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.*

*1. 300. La Commissione.*

*#Al comma 2, sopprimere le parole: o parte offesa.*

*#Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: o parti offese.*

*1. 301. La Commissione.*

*#Al comma 2, dopo le parole: attribuzioni previste aggiungere le seguenti: dalla normativa o dai regolamenti e in particolare.*

*1. 302. La Commissione.*

*#Al comma 2, sostituire le parole: delle attività con le seguenti: delle relative attività.*

*1. 303. La Commissione.*

*#Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*##4. Il giudice, su richiesta di parte, se ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza.*

*1. 304. La Commissione.*

*#Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato.*

*1. 305. La Commissione.*

DS